

# **Estratto Statuto**

## Art. 1 Costituzione-sede-delegazioni

È costituita una Fondazione denominata Istituto Farmacologico Filippo Serpero con sede in Milano, Viale Majno n. 40.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Fondazione Serpero".

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

### Art. 2 Scopi

L'Istituto Farmacologico FILIPPO SERPERO è eretto in Ente Morale con il decreto Presidenziale del 31 luglio 1962, n. 1475.

Lo scopo dell'Ente è la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnico scientifico nel campo della farmacologia nonché la promozione della preparazione di relativi prodotti per la prevenzione e la cura delle malattie degli uomini e degli animali.

### Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche



trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- b) amministrare e gestire, o far amministrare e gestire, i beni di cui proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli Organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) promuovere e organizzare anche in collaborazione con altri promotori, seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- g) creare e dotare laboratori nel proprio ambito e/o esterni per la preparazione dei prodotti e per la ricerca tecnico-scientifica;
- h) istituire borse di studio o preparare giovani laureati e tecnici, anche stranieri, che aspirino e abbiano attitudine alla ricerca tecnico scientifica nel campo della farmacologia;



- i) promuovere studi e convegni al fine di permettere ai medici di conoscere i progressi nel campo della farmacologia;
- k) istruire biblioteche a disposizione degli studiosi; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

### Art. 4 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dal valore dei conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatore;
- dal valore dei beni o delle elargizioni che pervengono alla Fondazione da terzi con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite o avanzi di gestione non utilizzati che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia destinata a incrementare Patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

### Art. 5 Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi: attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali da altri Enti pubblici;



dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

La Fondazione attingerà dal fondo di gestione per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### Art. 6 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio approva budget previsionali in relazione alle attività da svolgersi ed entro il 30 giugno di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico viene redatto in ossequio alle norme vigenti.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge,

### Art. 7 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Comitato d'Onore;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

### Art. 8 Comitato d'Onore

L'Istituto è assistito da un Comitato d'Onore di cinque membri nominati da associazioni imprenditoriali e/o settoriali tra persone di comprovata professionalità in campo chimico e farmaceutico.



Essi restano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Il Comitato elegge fra i suoi membri il Presidente e, se ne ravvisa la necessità, il Vice Presidente.

Il Comitato d'Onore si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Comitato è redatto verbale a cura del segretario nominato di volta in volta dal Presidente.

Gli avvisi di convocazione dovranno indicare l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora ed essere inoltrati ai membri senza obblighi di forma con mezzi idonei, di cui si abbia prova della ricezione da parte del destinatario, almeno quattro giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Comitato d'Onore si riunirà su convocazione del suo Presidente, o a richiesta di almeno due dei suoi membri o di due membri del Consiglio di Amministrazione o del Presidente del medesimo per:

- a) deliberare sulle proposte del Consiglio d'amministrazione in merito all'oggetto specifico di borse di studio, alla designazione di giovani meritevoli delle medesime, alla designazione di giovani meritevoli di essere preparati alla ricerca tecnico-scientifica, alla indicazione di laboratori esterni meritevoli di essere creati o dotati.
  - Le proposte del Consiglio d'Amministrazione si ritengono approvate se non perviene risposta dai Comitato d' Onore entro 30 giorni.
- b) indicare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Consiglio di Amministrazione relativa alle dimissioni o alla scomparsa di un consigliere, sentiti i Revisori, il nominativo di almeno cinque persone che abbiano attitudine e capacità a bene amministrare un Istituto farmacologico, fra le quali i membri superstiti del Consiglio di



amministrazione dovranno scegliere il successore al membro dimissionario o scomparso.

Decorso suddetto termine i membri superstiti del Consiglio di Amministrazione provvederanno alla nomina sentito il parere dei Revisori.

# Art. 9 Consiglio di Amministrazione

La Fondazione Istituto Farmacologico Filippo Serpero è amministrata da un Consiglio composto fino a un massimo di sette membri nominati con la procedura di cui all'art. 8 dello Statuto.

I Consiglieri di Amministrazione, che non parteciperanno a cinque sedute ordinarie consecutive senza giustificati motivi, decadranno dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente e, se ne ravvisa la necessità, il Vicepresidente.

#### Art. 12 Presidente

Il Presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi, in giudizio o stragiudizialmente, convoca e presiede le adunanze del Consiglio, firma la liquidazione dei conti e degli atti amministrativi e rilascia, su deliberazione consigliare, procure ai direttori o altri per abilitarli ai necessari atti amministrativi.